

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE CONNESSE ALL' EROGAZIONE DI ASSEgni NUCLEO CON TRE FIGLI MINORI E DI MATERNITA' PREVISTI DAGLI ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, n 448 E DALL' ART. 74 DEL D.lgs. 26 MARZO 2001, n. 151.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,

tra

Cognome _____ Nome _____, nato a _____ Prov. Di _____ il _____ CF _____ che interviene non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Vercelli C.F. 00514490010 ai fini della sottoscrizione del presente atto,

e

Cognome _____ Nome _____,

nat. a _____ Prov. _____ il _____, C.F. _____

_____, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza di _____ (ragione sociale), con sede in _____ Prov di _____ Via _____ n. _____

C.F. _____ N. di iscrizione al registro delle imprese di _____, quale _____ (carica/qualifica)

, Domiciliato/a per la carica, giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

ovvero

giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data _____, che dichiara essere tutt'ora valida e non revocata e che in copia originale si allega al presente atto (di seguito denominato CAF)

VISTO

- il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, recante il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che ha definito nuovi criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- l'art. 10 comma 6 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 che prevede che, oltre che direttamente all'INPS, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è presentata ai comuni, ai Centri di Assistenza

Fiscale o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione;

- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014, con il quale è stato approvato il modello tipo della DSU, dell'attestazione nonché le relative istruzioni per la compilazione;
- che con la Determinazione n. 1 del 22 gennaio 2015, il Commissario straordinario dell'INPS ha approvato lo schema di convenzione tra l'INPS ed i CAF per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2015, autorizzando le sedi territoriali a sottoscrivere le singole convenzioni con i CAF per l'anno 2015;
- che gli artt. 2 e 3 della citata convenzione disciplinano le modalità di svolgimento, da parte dei CAF, dei servizi nei confronti dell'utenza;
- che in base all'art. 11 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, i CAF possono avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni e che le attività svolte dalle suddette società di servizi siano effettuate sotto il diretto controllo dei CAF, che se ne assumono la responsabilità;

DATO ATTO CHE

Il nuovo ISEE comporta profonde modificazioni nel percorso di accesso dei cittadini alle prestazioni agevolate e nelle modalità di valutazione della loro condizione economica, e che pertanto il Comune di Vercelli dovrà garantire la massima agibilità a tale percorso;

- l'attestazione ISEE prevede una maggiore complessità della dichiarazione e della documentazione necessaria per ottenerla, dal momento che non si presenta più quale attestazione unica, bensì modulare secondo le effettive prestazioni sociali e socio sanitarie agevolate richieste;
- la nuova normativa prevede che il cittadino possa presentare la DSU con la quale richiede l'attestazione ISEE necessaria per ottenere varie prestazioni agevolate o direttamente al Comune, o al CAF, o all'INPS, o all'ente erogatore della prestazione agevolata;
- al fine di fornire un miglior servizio al cittadino, è indispensabile concentrare la presentazione della dichiarazione necessaria ad ottenere le prestazioni sociali e/o socio sanitarie agevolate sulla base dell'ISEE e la richiesta dei servizi erogati dalla Città di Vercelli presso un unico soggetto – uno sportello unico - in grado di fornire l'assistenza e il supporto necessario alla compilazione;
- i CAF, che già da tempo collaborano in modo proficuo con il Comune di Vercelli, presentano una diffusione capillare sul territorio e possono pertanto costituire l'interlocutore privilegiato,

riunendo tutte le competenze e le funzioni necessarie, assistendo i cittadini per la presentazione delle richieste degli assegni maternità e nucleo con tre figli minori dei comuni e della DSU correlata ed essendo soggetti abilitati alla ricezione della successiva attestazione ISEE da parte dell'INPS;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE SOTTOSCRITTE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Il Comune di Vercelli affida al CAF l'attività di assistenza per le funzioni istruttorie e mansioni relative al caricamento ed alla trasmissione telematica dei dati relativi alle dichiarazioni/comunicazioni degli Assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori e di maternità dei comuni per il periodo compreso tra il 01 gennaio 2017 (o data della firma della convenzione se successiva) e il 31 dicembre 2019, il calcolo del beneficio, nonché la trasmissione dei dati al Comune via PEC e all'INPS;

Il CAF deve essere in possesso di un apposito programma informatico per la gestione delle trasmissioni telematiche delle pratiche, dotarsi delle risorse necessarie per l'attivazione delle funzioni istruttorie relative agli Assegni ed adottare la modulistica con i contenuti indicati dalla Città di Vercelli per la concessione dei benefici o fac simile con gli stessi contenuti;

Allo scopo di svolgere autonomamente ed in modo ottimale le attività di seguito elencate, il CAF si impegna ad acquisire ogni dato, informazione e aggiornamento relativo alla normativa che regola le modalità di erogazione degli Assegni, con particolare riferimento al DPCM 21/12/2000 n° 452 e s.m.i. ed alle comunicazione dell'INPS e della Città di Vercelli;

ART. 2 - REQUISITI DEL CAF

Sono titolati a svolgere le funzioni contenute nel presente Protocollo, i CAF – iscritti nell'apposito Albo Nazionale - operanti in Vercelli;

Nell'istanza il CAF deve dichiarare l'insussistenza di condizioni d'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e in particolare:

- di non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che non sussistono cause ostative all'esercizio delle attività suddette, di natura civile, penale e amministrativa" ;
- di non aver ricevuto sanzioni da parte del Comune di Vercelli negli ultimi tre anni anche relativamente ad altre convenzioni;

Il CAF nella presentazione dell'istanza di adesione deve dichiarare di disporre di sedi operative (numero delle stesse e loro ubicazione in Vercelli), di risorse umane, mezzi, nonché di attrezzature idonee per il corretto espletamento delle funzioni richieste;

All'atto di richiesta di adesione al presente protocollo, e successivamente in caso di intervenute modificazioni, il CAF deve fornire la seguente documentazione al Comune di Vercelli, anche con tecnologie e supporto informatici:

- copia dell'autorizzazione al funzionamento;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 3, c. 7, L. 13/08/2010, n. 136 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche esterne fiscali, con coordinate bancarie e fiscali del conto corrente dedicato;
- copia della polizza assicurativa contro i danni eventualmente causati da errori materiali o inadempienze dei propri operatori;
- indicazione del Responsabile organizzativo referente del CAF (per sede operativa o gruppi di sedi) nel rapporto con il Comune per ciascuna delle attività previste dalle convenzioni;
- indicazione del Responsabile del trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente;
- indicazione delle eventuali società convenzionate alle quali il CAF ha affidato lo svolgimento delle attività;
- elenco aggiornato delle sedi operative in Vercelli, con indicazione dell'indirizzo nella quale sono situate le sedi, dei numeri telefonici ed orari di apertura, dell'eventuale disponibilità a ricevere i cittadini previo appuntamento, nonché altre informazioni relative alla funzionalità delle sedi operative;
- *modello di istanza degli assegni che sarà utilizzato durante la convenzione con evidente richiamo alle conseguenze penali dell'eventuale mendacio nella dichiarazione siccome previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, conseguenze che vanno precisate all'utente anche verbalmente per assicurare l'effettiva consapevolezza da parte del soggetto privato della rilevanza penale del contenuto delle dichiarazioni sostitutive se non corrispondente al vero;*

ART. 3 - IMPEGNI DEL CAF

Il CAF si impegna a svolgere le seguenti attività/prescrizioni per conto del Comune di Vercelli:

➤ Supportare ed assistere i cittadini che richiedono le prestazioni in parola per la compilazione della modulistica necessaria ad ottenere i benefici oggetto della presente convenzione come segue:

- ricevimento dei cittadini richiedenti gli assegni e, qualora non sia possibile ricevere e/o elaborare la relativa domanda, fissare un appuntamento, entro termini congrui tali da non pregiudicare la fruizione degli assegni, rilasciando loro una ricevuta da cui si possa desumere la data del loro passaggio e quella dell'appuntamento;
- supporto ed assistenza ai cittadini, qualora questi ultimi richiedano di essere assistiti, o non siano in grado di compilare o di sottoscrivere autonomamente la modulistica, nella sottoscrizione dei documenti informativi sopra descritti;
- verifica preventiva del possesso da parte del richiedente gli assegni di tutti i requisiti di accesso previsti secondo la normativa vigente e nello specifico dal DPCM 21/12/2000 n° 452 e s.m.i., con particolare riferimento ai requisiti di cittadinanza e documenti di soggiorno ed alla verifica della data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
- determinazione del periodo di decorrenza del beneficio e dell'importo degli Assegni spettanti a ciascun richiedente, nonché eventualmente rideterminazione di tali importi e periodi, qualora necessario. Il CAF deve eseguire il calcolo secondo il procedimento indicato per ciascun tipo di Assegno secondo la normativa vigente;
- compilazione della D.S.U. (dichiarazione sostitutiva unica) per ricevere l'attestazione ISEE secondo la normativa vigente e avvalendosi esclusivamente dell'utilizzo di procedure informatiche e specifiche tecniche fornite dall'INPS, così come previsto dalla normativa vigente nonché Direttive INPS;
- consegna al richiedente di copia cartacea, sottoscritta e compilata correttamente in ogni singola parte, dei seguenti documenti:
 - Istanza al Comune per la concessione del beneficio, comprensiva di ogni documento che ne costituisce parte integrante;
 - Attestazione ISEE se sottoscritta presso le sedi dei CAF convenzionati;
 - Il calcolo effettuato per la determinazione dell'importo e del periodo spettante;
 - Eventuali altri modelli integrativi predisposti dal Comune;

o in alternativa consegna, a tutti gli utenti, all'atto della presentazione della richiesta del contributo, una ricevuta da cui si evinca:

- la data di presentazione della richiesta del contributo;
- il tipo di contributo richiesto;

- i dati anagrafici del richiedente il contributo;
 - il timbro del CAF e firma dell'addetto
- compilazione della specifica istanza mirante a richiedere al Comune di Vercelli la concessione dell'assegno di maternità, ovvero, dell'assegno in favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori contenente i seguenti dati e dichiarazioni:
 - dati anagrafici del richiedente e dei minori di cui tratta l'istanza;
 - recapito telefonico e, se dichiarato, indirizzo mail da utilizzarsi per il ricevimento dell'esito;
 - Dichiarazioni ;
 - di essere cittadina/o italiana ;
 - di essere cittadina/o dell'Unione Europea residente in Italia;
 - di essere cittadina/o extracomunitaria, in possesso di:
 - Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
 - Carta di soggiorno rilasciata prima del D.lgs. 3/07),
 - Carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'UE, carta di soggiorno permanente per i familiari di cittadino UE;
 - di essere in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, e allega la ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno. [INPS Circolare n. 35/2010].
 - di essere cittadina/o extracomunitaria titolare dello Status di Rifugiata Politica o comunque beneficiaria di Protezione Sussidiaria;
 - di non essere già beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale per la nascita del figlio/a (madre non lavoratrice);
 - di essere già beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale per la nascita del figlio/a, inferiore all'assegno in oggetto e precisamente per l'importo di euro _____ ;
 - di aver presentato richiesta di prestazione previdenziale o economica di maternità a _____ e di non aver al momento ricevuto comunicazione in merito a diritto e/o all'ammontare delle prestazioni richieste ;

- che il figlio - se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell' Unione Europea - è in possesso della Carta di soggiorno o è iscritto sulla carta di soggiorno di uno dei genitori (documentazione allegata scannerizzata);

➤ Controllare la leggibilità, completezza e correttezza formale dei dati riportati nell'istanza, nonché acquisire la fotocopia/scannerizzazione del documento d'identità del richiedente la prestazione sociale agevolata, quale supporto indispensabile dell'autocertificazione e documentazione utile ad identificare il titolo di soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari. Tale documentazione deve essere trasmessa unitamente alla domanda al Comune di Vercelli;

➤ Trasmettere telematicamente al Comune di Vercelli le istanze e le dichiarazioni complete in ogni loro parte, le relative integrazioni e modifiche, l'attestazione I.S.E.E., l'importo spettante degli Assegni ed eventualmente ogni altro documento ed informazione in possesso del CAF, che permetta al Comune di Vercelli di esercitare appieno la propria potestà sia concessoria che di controllo;

➤ Le istanze e la relativa documentazione devono essere inviate al Comune entro 8 giorni dal ricevimento delle domande via PEC al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.vercelli.it. Tale termine è ridotto a 2 giorni nel caso di prossimità alla scadenza nei termini di legge per la presentazione delle domande;

➤ Gestire le rettifiche apportate alle istanze, alle dichiarazioni sostitutive, nonché alle relative integrazioni, che siano causate da errori od omissioni da parte del richiedente, del dichiarante o del CAF. Nei casi descritti, il CAF deve impegnarsi a supportare il cittadino per modificare e/o correggere l'istanza, la dichiarazione sostitutiva, la conseguente attestazione ed il calcolo finale ed a ritrasmettere successivamente al Comune di Vercelli le istanze e le dichiarazioni modificate. In tal caso i CAF provvederanno a contattare direttamente il cittadino per invitarlo a regolarizzare dell'istanza presentata nei tempi utili;

➤ Ai fini dei termini di scadenza dell'istanza la richiesta di integrazioni/correzioni e modifiche non può prorogare i termini di cui alla normativa vigente (la domanda di assegno maternità (MAT) dei comuni deve essere presentata entro 6 mesi (termine perentorio) dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, ovvero in Italia in

caso di adozione internazionale, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'Assegno al nucleo familiare (ANF).) E' onere del dichiarante attivarsi per regolarizzare al più presto la dichiarazione al fine di riaprire la decorrenza dei termini per l'emanazione del provvedimento finale. Al momento della ricezione della domanda il CAF deve precisare al cittadino che può ricevere informazioni in merito all'esito della richiesta anche presso la sede del CAF in modo da ovviare eventuali smarrimenti o ritardi delle comunicazioni postali;

- Trasmettere, a seguito di ricezione del provvedimento di concessione da parte del Comune via PEC, al fine della corresponsione del relativo contributo, i files predisposti, nel formato informatico richiesto dall'INPS – contenenti i dati degli aventi diritto al pagamento degli assegni in parola entro 8 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione;
- Rappresentare ai cittadini che possono essere eseguiti da parte del Comune, una volta venuto in possesso dei dati relativi alle prestazioni richieste, controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, richiamando, altresì, l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si incorre in caso di dichiarazioni mendaci;
- Verificare lo stato di elaborazione dei files inviati, consultando le relative banche dati;
- Gestire gli aggiornamenti derivanti da variazioni nella composizione del nucleo familiare dei richiedenti, ovvero della loro situazione economica o altre variazioni così come previste dalla normativa vigente, tramite la modifica delle dichiarazioni e conseguenti certificazioni e calcoli del diritto agli assegni, con successiva trasmissione al Comune di Vercelli. Nessun compenso è dovuto per ulteriori invii della medesima pratica;
- Custodire, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130, conservare e registrare nei propri archivi per cinque anni i documenti relativi alle richieste degli Assegni nonché la documentazione cartacea di supporto che sia stata spontaneamente presentata dagli stessi, secondo modalità che ne agevolino la consultazione, anche al fine di consentire al Comune le verifiche ed i controlli cui è tenuto in ogni fase della procedura. In alternativa, allo scopo di limitare l'onere di conservazione del cartaceo, il CAF può archiviare detta documentazione acquisendo gli atti in formato immagine utilizzando strumenti elettronici, al fine di consentire le verifiche del caso da parte del Comune, e delle altre Autorità a tanto deputate;

- Esporre copia della presente convenzione nelle proprie sedi destinate allo svolgimento dell'attività da essa prevista precisando che il CAF non potrà, in alcun caso, richiedere al cittadino compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l'attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della stessa, con eventuale segnalazione alle Autorità Giudiziarie;
- Garantire, tramite polizza di assicurazione stipulata dal CAF, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui tratta la presente convenzione;
- Osservare tutte le leggi, i regolamenti ed i decreti, vigenti o emanati in corso di servizio, e quindi gli adempimenti di cui sopra si intendono aggiornati alla normativa vigente anche in riferimento alle procedure e nuova modulistica;
- Comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione degli indirizzi, dei numeri telefonici e degli orari di apertura al pubblico delle proprie sedi che gestiscono le funzioni oggetto del presente accordo, compresi i periodi di chiusura per ferie;
- Il CAF può svolgere le funzioni di cui al presente accordo tramite società all'uopo convenzionate, ferma restando la sua piena responsabilità verso il Comune. Le prestazioni assistenziali oggetto delle funzioni sono misure di contrasto della povertà, e pertanto sono dirette a cittadini presumibilmente in disagiate condizioni sociali e culturali, quindi il Centro di Assistenza Fiscale assicurerà che le funzioni di ricevimento e di assistenza ai richiedenti siano organizzate in ambienti e con personale idoneo a fornire supporti a persone in difficoltà e con tempi di attesa contenuti. Il mancato adempimento di tali impegni condiziona il permanere di tale accordo dando facoltà al Comune di procedere a sua discrezione, alla risoluzione;
- Qualora si verificasse che il cittadino richiedente abbia presentato a più Centri di Assistenza Fiscale una identica dichiarazione e richiesta assegni o prestazioni agevolate, il Comune provvede all'evasione della pratica del Centro di Assistenza Fiscale che ha eseguito la prima raccolta di dichiarazione e certificazione come risultante da protocollo del Comune di Vercelli. Nessun compenso è dovuto per ulteriori invii della medesima pratica. Il CAF deve comunicare al cittadino che in caso di dinieghi con richiesta di integrazioni dovrà recarsi presso il medesimo CAF che ha trasmesso la prima istanza;

- Il CAF deve fornire al Comune all'atto della stipula del presente accordo e successivamente, in caso di intervenute modificazioni:
 - Indicazione del Responsabile di zona che funge da referente per i rapporti con il Comune.
 - Indicazione delle eventuali strutture societarie, previste dall'art. 11 del D.M. n. 161 del 31.05.99, convenzionate alle quali il CAF abbia affidato lo svolgimento delle attività.

- Il CAF si impegna a non diffondere i dati trattati, né compiere altre attività non strettamente connesse all'espletamento delle funzioni oggetto del presente Protocollo;
- Il Comune di Vercelli, quale titolare del trattamento dei dati personali degli utenti, autorizza i CAF a comunicare i dati personali da esso raccolti, limitatamente alle funzioni necessarie per un efficace svolgimento del servizio:
 - ai soggetti abilitati alla lettura delle domande presentate dal cittadino, ove necessario per le procedure di concessione o revoca del beneficio o delle prestazioni;
 - alle strutture che il Comune di Vercelli eventualmente utilizza per effettuare i controlli di veridicità di quanto dichiarato dai cittadini, secondo le previsioni di legge;
- Il CAF non deve diffondere dati personali relativi ai richiedenti e comunicarli ad altri soggetti diversi dalla Città di Vercelli;
- Il CAF o i soggetti cui essi eventualmente affideranno il servizio in questione secondo le modalità sopraindicate, dovranno comunque attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni e prescrizioni di legge, di regolamento in materia di trattamento dei dati, ed alle prescrizioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché ai principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza oltre ad ogni altra norma o disposizione in materia vigente. Il Comune di Vercelli, attraverso i propri Uffici si riserva ogni potere di verifica e controllo in ordine all'osservanza di tali norme e prescrizioni;
- Il CAF si impegna a rispettare il divieto di subappalto del servizio oggetto del presente Protocollo ad altri CAF non affidatari, in particolare ai CAF e/o alle sedi dei CAF con i quali il Comune ha risolto il rapporto contrattuale per inadempimenti gravi;
- Il CAF deve assicurare l'osservanza delle specifiche stabilite in materia di sicurezza dei dati nei confronti dei soggetti interessati;

ART. 4 – IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune di Vercelli si impegna a:

- curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini delle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo, e delle sedi del CAF operative a tal fine, aggiornandola in base alle comunicazioni in merito ricevute dal CAF;
- adottare i successivi provvedimenti per la concessione o il diniego dei benefici ed i provvedimenti per la revoca dei benefici indebitamente in corso, fornendone comunicazione scritta ai cittadini richiedenti;
- ricevere dai cittadini gli eventuali ricorsi avverso il provvedimento con il quale il Comune ha respinto o revocato gli assegni;
- fornire al CAF le indicazioni necessarie alla corretta trasmissione dei dati al comune;
- il Comune si riserva di effettuare i controlli anche a campione previsti dalle normative vigenti;
- nominare il CAF quale Responsabile Esterno del trattamento dati personali;

ART. 5 - COMPENSI

- Per l'attività prevista nella presente convenzione il comune corrisponde al CAF un importo forfetario di € 15.17 (più IVA) per ogni pratica trasmessa al comune;
- Ogni pratica trasmessa incompleta o con errori di compilazione imputabili al CAF o senza il rispetto dei tempi di trasmissione stabiliti al Comune e all'INPS senza giustificato motivo da addurre preventivamente a cura del CAF, sarà remunerata con un importo pari al 50% di quanto pattuito;
- Sono a carico del CAF e pertanto il Comune non corrisponde alcun compenso:
 - le eventuali correzioni che si rendano necessarie per errori del CAF nell'utilizzo della dichiarazione resa dal cittadino, della certificazione dell'ISEE e del calcolo del diritto o meno ad ottenere gli assegni, così come i costi di eventuali contenziosi con il cittadino;
 - Le eventuali richieste di Assegno di Maternità inviate al Comune, laddove le richiedenti extracomunitarie non abbiano i seguenti requisiti di Legge, aggiornati secondo la normativa vigente e/o disposizioni vigenti:
 - Carta di soggiorno (art. 9 del D.lgs. 286/98);
 - Carta di soggiorno per i familiari di cittadino comunitario (artt. 10 e 17 del D.lgs. 30/07);
 - Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.lgs. 3/07);

- Ricevuta della richiesta del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o delle Carte di soggiorno suddette (come da Circolare INPS n. 35 del 09 marzo 2010);
 - lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria per il cittadino extracomunitario;
- le eventuali richieste di Assegno al Nucleo Familiare con almeno tre figli minori inviate al Comune, laddove i richiedenti non abbiano i seguenti requisiti di Legge, aggiornati secondo la normativa e/o disposizioni vigenti:
- la cittadinanza comunitaria;
 - lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria per il cittadino straniero;
 - la cittadinanza extracomunitaria (art. 13 L. 6 agosto 2013, n. 97) e possesso di:
 - Carta di soggiorno (art. 9 del D.lgs. 286/98);
 - Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 30/07);
 - Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.lgs. 3/07);
- Il CAF si impegna a mantenere invariato il prezzo per tutta la durata della convenzione. E' prevista una proroga tecnica solo per l'invio dell'INPS delle pratiche evase nel mese di dicembre 2019;
- Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti la presente convenzione saranno a carico del CAF;

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI

Considerata la particolare natura dei servizi che formano oggetto della presente convenzione e l'eventualità della loro effettiva prestazione, si esonera il CAF dall'obbligo di costituire deposito cauzionale;

Il Comune liquida al CAF il compenso relativo alle prestazioni effettuate in conformità con gli impegni di spesa assunti mediante determinazione dirigenziale, sulla base dell'emissione di fatture posticipate e supportate dall'elenco degli utenti suddivisi per quota spettante al CAF in dipendenza della tempistica di consegna delle istanze, sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente o dal responsabile all'uopo delegato sotto forma di atto sostitutivo di notorietà;

ART. 7 - DURATA

- La durata della presente convenzione è stabilita a decorrere dal 1.1.2017, o dalla data di stipula della presente convenzione se successiva, al 31.12.2019, e si potrà provvedere ad una proroga tecnica per l'invio all'INPS delle pratiche esaminate nel mese di dicembre 2019;
- Le parti si riservano la facoltà di risoluzione di diritto a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che modificano il presente Protocollo, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni,

ART. 8 - CONTROLLI ED INADEMPIENZE

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa, al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione;

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Vercelli rispetto a qualsiasi danno provocato dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione;

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle attività svolte dal CAF mediante propri funzionari. A tale scopo deve essere garantito l'accesso alle informazioni ed alle modalità operative del CAF ogni qualvolta sia richiesto dai servizi comunali previo preavviso di 24 ore;

Qualora i richiedenti, o chi vi abbia interesse, inviino al Comune contestazioni, osservazioni e ricorsi circostanziati in forma scritta relativi ad eventuali perdite o alla mancata o parziale possibilità di percepire la prestazione agevolata richiesta, che tali cittadini imputino ad errori materiali o inadempienze dei CAF, il Comune invia una segnalazione scritta al CAF. Entro 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, il CAF deve inviare al Comune le proprie osservazioni in forma scritta. Qualora, entro il termine suddetto, il CAF non fornisca alcuna osservazione o dalle osservazioni inviate al Comune emerga un'oggettiva responsabilità del CAF che abbia causato una perdita totale o parziale del diritto al beneficio, il CAF risponde di tale perdita direttamente al richiedente e si fa carico dei danni causatigli con risorse finanziarie proprie;

Mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo raccomandata A.R., il Comune di

Vercelli può risolvere unilateralmente la presente convenzione qualora le modalità operative del CAF si concretino in gravi e persistenti inadempimenti, tali da compromettere la regolare e corretta gestione delle funzioni affidate;

In particolare, salvo i casi di forza maggiore, il Comune di Vercelli può risolvere il contratto unilateralmente in caso di mancata adesione alla presente convenzione e dopo l'invio ai CAF di cinque motivate contestazioni scritte, cui il CAF non abbia addotto motivate giustificazioni entro 15 giorni, nei seguenti casi:

- mancato svolgimento dell'attività negli orari e/o nelle sedi operative dichiarate al Comune;
- sopravvenuta impossibilità nello svolgimento delle funzioni richieste dalla presente convenzione, a seguito di manifesti e reiterati episodi di inadempienze ed irregolarità, tali da compromettere l'esercizio del diritto alle prestazioni;
- mancato controllo preventivo sulla correttezza dei dati dichiarati dal richiedente;
- non aver svolto l'attività gratuitamente per il cittadino, o avere compiuto discriminazioni all'accesso nei confronti di non associati;
- Incapacità nell'accoglienza ed assistenza rivolte ai cittadini (che di norma appartengono ai ceti più disagiati e sprovvisti culturalmente);
- Ritardi negli adempimenti previsti dalla presente convenzione;
- Assenza di comunicazione tempestiva di mutamenti di orari di apertura, personale di riferimento o problematiche che dovessero incorrere in corso di servizio che condizionino il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza;
- Informazioni errate fornite ai cittadini;
- Rifiuto di prestare il servizio ad un cittadino;

Decorso il termine di 15 giorni per ogni singola contestazione senza che il CAF abbia presentato valide giustificazioni e/o adottato i conseguenti provvedimenti, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale tra un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 800,00 come segue:

- € 200,00 alla prima contestazione;
- € 400,00 per la seconda contestazione;
- € 600,00 per la terza contestazione;
- € 800,00 per la quarta contestazione;

Gli importi delle penali, che dovessero applicarsi nei modi suddetti, saranno riscossi a mezzo di specifica reverseale;

In ogni caso, il CAF non può rifiutare o ritardare la consegna al Comune della documentazione eventualmente ancora in proprio possesso relativa alle prestazioni richieste;

ART. 9 - REGIME DELLE RESPONSABILITÀ

Il CAF è responsabile:

- della corretta e puntuale attività di accoglienza, consulenza, supporto ed informazione nei confronti dei cittadini che accedono alle loro sedi;
- dei controlli preventivi richiesti e del corretto caricamento nei moduli di richiesta per la concessione degli assegni;
- della verifica formale e sostanziale della corrispondenza tra quanto riportato nella modulistica firmata dal richiedente e/o dal dichiarante ed i dati trasmessi;
- della corretta e puntuale applicazione delle disposizioni che regolano la specifica materia e dei relativi procedimenti, con particolare riferimento alla data effettiva di presentazione e sottoscrizione della domanda al fine di consentire l'esercizio del diritto alla erogazione delle prestazioni;
- dell'utilizzo della modulistica in vigore alla data di presentazione dell'istanza e approvata dal Comune di Vercelli;
- della correttezza nell'invio tramite piattaforma informatica dei moduli di comunicazione con l'INPS;
- delle comunicazioni date ai cittadini con particolare riferimento alle risposte date alle richieste di riesame, in caso di diniego o ai tempi di attesa dell'esito della pratica o del pagamento dell'assegno da parte di INPS;
- Il CAF deve assicurare l'osservanza delle specifiche stabilite in materia di sicurezza dei dati nei confronti dei soggetti interessati;
- ai sensi delle vigenti prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali, non è in alcun modo delegabile la qualità di Responsabile, e che tutte le eventuali società od enti interamente o parzialmente affidatarie del servizio indicato, dovranno essere incaricate direttamente ed esclusivamente dal Comune di Vercelli, unica titolare del trattamento dei dati personali in materia anagrafica;

ART. 10 RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione il CAF sarà tenuto ad osservare tutte le leggi ed i decreti nazionali o regionali, nonché i regolamenti in quanto applicabili, ed in genere tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di stipulare ulteriori convenzioni, agli stessi patti e condizioni, con i CAF, che ne facciano espressa richiesta, che nel triennio di decorrenza della presente convenzione eleggeranno domicilio in Vercelli, senza che si possa addurre danno alcuno.

ART.11 - ELEZIONE DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Il CAF dovrà eleggere domicilio legale in Vercelli. Il foro di Vercelli è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione e del relativo contratto.

Trattandosi di scrittura privata, le parti convengono di sottoporre la presente convenzione a regolare registrazione solo in caso d'uso.

ART. 12 -SPESE

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto sono a totale carico del CAF.

Per accettazione

Per il CAF

Per il Comune di Vercelli